



ISTITUTO SUPERIORE di FELTRE

Istituto Tecnico Tecnologico "L. Negrelli – E. Forcellini", Corsi serali

Istituto Tecnico Economico "A. Colotti"

Istituto Professionale Industria e Artigianato "C. Rizzarda"

www.istitutosuperiorefeltre.gov.it



Sede legale e amm.va via C. Colombo 11,
32032 Feltre (BL)

tel. 0439/301540 fax 0439/303196

PEO blis008006@istruzione.it

PEC: blis008006@pec.istruzione.it C.F.: 82001270253;

cod. univoco fatturazione elettronica.: UF4RBG



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Regolamento antifumo

Il Consiglio di Istituto nella seduta del 17.12.2018,

- vista la legge n. 584 dell'11/11/1975;
- vista la C.M. n.69 del 5/10/1976;
- visto il DPCM del 14/12/1995;
- vista la circolare del Ministero della Sanità n.4 dell'8/03/2001;
- vista la legge n.3 del 16/01/2003;
- visto il DPCM del 23/12/2003;
- vista la circolare del Ministero della Salute del 7/12/2004;
- vista la legge n.311 art.1 del 30/12/2004;
- visto il D.lgs 81 del 9/4/2004 ed integrazioni;
- visto il Decreto legge n.104 del 12/09/ 2013;
- visto il D. lgs. 6 del 12 gennaio 2016;

delibera

l'approvazione del presente "Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo" nell'Istituto Superiore di Feltre (BL).

Art. 1- Divieto di fumo

È fatto divieto di fumare in tutti i locali e loro pertinenze anche esterne delle Sezioni dell'Istituto Superiore di Feltre.

Il divieto si estende anche a tutte le attività scolastiche che si svolgono al di fuori dei plessi scolastici, quali: uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive.

Art. 2 – Soggetti destinatari

Destinatari del presente Regolamento sono: il personale operante nella scuola, gli studenti e tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno accesso all'Istituto ed alle sue pertinenze.

Art. 3 – Estensione del divieto

È vietato altresì l'uso di sigarette elettroniche ed è vietata l'affissione di avvisi informativi che riportino la pubblicità, anche occulta, di marchi di sigarette, anche elettroniche, o di tabacco.

Art. 4 – Pubblicità del divieto di fumare

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumare è affidata all'affissione, in posizione facilmente individuabile, di appositi avvisi.

Art. 5 – Procedura di accertamento delle infrazioni

Per l'applicazione del divieto di fumo è indispensabile la collaborazione di tutto il personale docente e non docente che è tenuto ad intervenire in presenza di soggetti che violano il Regolamento medesimo.

Il Dirigente Scolastico individua annualmente il Responsabile per ciascun plesso scolastico – in qualità di agente accertatore - preposto all'accertamento delle violazioni al divieto, con i seguenti compiti: vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi da collocarsi in posizione ben visibile, vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica.

Tutto il personale scolastico è tenuto a segnalare al Responsabile dell'applicazione del divieto di fumo le infrazioni rilevate, compilando apposito verbale dettagliato e sottoscritto. Le infrazioni sono notificate dalla Segreteria.

Il verbale di accertamento viene redatto in duplice copia; la prima copia sarà consegnata al trasgressore, l'altra copia sarà consegnata in Segreteria.

Nel caso di contestazione dell'infrazione a soggetto minorenni, entrambe le copie saranno consegnate in Segreteria per la conseguente notifica ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 7 – Sanzioni

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 € a 275,00 €

La misura della sanzione è raddoppiata qualora l'infrazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini fino all'età di 12 anni.

È fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari sulla base del Regolamento di disciplina alunni.

Art. 8 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti, che disciplinano la materia oggetto del Regolamento stesso.

Art. 9 – Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente regolamento decorre dal momento della pubblicazione nell'Albo online.